

Omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza dell'11/2/2009 la Corte d'Appello di Campobasso accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal sig. D.N. G. nei confronti della Regione Molise per la liquidazione delle competenze vantate in ragione dell'espletamento dell'attività professionale di avvocato.

Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito la Regione Molise propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso il D.N..

E' stata presentata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

La ricorrente non ha presentato memoria.

Il P.G. ha condiviso la relazione.

Con il 1^ motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 85 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 28, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ritiene il Collegio che i motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, lo speciale procedimento di liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, regolate dalla L. n. 794 del 1942, art. 28, e segg., ha come presupposto indispensabile l'esistenza del rapporto professionale.

A tale procedimento può quindi farsi ricorso quando si controverta non solo sul quantum, ma anche sul l'ari di una determinata prestazione, purchè non venga - come viceversa nella specie - contestata comunque l'esistenza del rapporto di clientela (v. Cass., 11/2/1972, n. 396; Cass., 6/11/1969, n. 3627), in tal caso la controversia dovendo seguire l'iter di un ordinario giudizio di cognizione (v. Cass., 15/1/1968, n. 79) giacchè il thema decidendum necessariamente si amplia, esorbitando dalla natura e dall'oggetto di esso propri, non giustificandosi più le ragioni della deroga al principio del doppio grado di giudizio (v. Cass., 9/9/2008, n. 23344; Cass., n. 7652 del 2004).

Si è al riguardo ulteriormente precisato che anche quando l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento speciale della L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e 29, emerga all'udienza di comparizione delle parti dopo la regolare A costituzione del contraddittorio deve essere dichiarata esclusivamente l'inammissibilità del ricorso senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente (v. Cass., 9/9/2008, n. 23344).

Orbene, nel ravvisare la persistente legittimazione del D.N. allo svolgimento dell'attività relativa al procedimento speciale de quo, pur avendo dato atto che nel caso la Regione ha prodotto "le delibere con le quali ha designato il proprio ufficio alla trattazione della causa", oltre ad alcuni verbali di udienza, dai quali si evince da un canto che la difesa è stata da quest'ultima assunta e per altro verso che all'"udienza di precisazione delle conclusioni nell'indicato procedimento contenzioso risulta poi comparso un unico difensore", il quale non era il D.N., e, ancora, che nell'"ordinanza pronunciata nel procedimento di appello da questa corte in data 12 dicembre 2007, allegata in atti dalla Regione Molise", il D.N. non risultava più indicato quale difensore domiciliatario dell'ente; nonchè a fronte dell'attribuzione (con Delib. Giunta Regionale d.d. 4 ottobre 2004) al Servizio Avvocatura Regionale dell'incarico di proporre appello, il giudice dell'appello ha invero disatteso i suindicati principi.

Dell'impugnato provvedimento, assorbito il 3^ motivo (con il quale la ricorrente denuncia omessa o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), s'impone pertanto la cassazione, con conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, che facendo dei medesimi applicazione procederà a nuovo esame, e provveder anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1^ ed il 2^ motivo di ricorso, assorbito il 3.

Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione.